

D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (art. 6).

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Art. 6. *Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria*

1. Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#). Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. [\(15\)](#)

2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), il Commissario ad acta stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'[articolo 213, comma 3, lettera h\) del medesimo decreto legislativo](#) a cui si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione. Fino alla stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme e le procedure vigenti. [\(14\)](#)

3. Al fine di assicurare la coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente, ed, in ogni caso, nell'ambito delle risorse da questi assegnate, il Commissario ad acta predispone un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione. Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali. Con l'approvazione del Piano sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione.

4. Per i progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'[articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione possono avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge. La convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'[articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e dell'[articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). [\(14\)](#)

5. Per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, è autorizzata per la Regione, per l'anno 2019, la spesa di euro 82.164.205 per l'ammodernamento tecnologico, in particolare per la sostituzione e il potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero della salute, a valere sulle risorse di cui all'[articolo 20 della legge n. 67 del 1988](#). Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente comma, fino a concorrenza del predetto importo a carico dello Stato e al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori. [\(16\)](#)

[\(14\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60](#).

[\(15\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

[\(16\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 13 novembre 2019, n. 233](#) (Gazz. Uff. 20 novembre 2019, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, promossa in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15, promosse in riferimento agli artt. 5, 117, 119, 120 e 121 Cost..